



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DI PARTE DEL TERZO PIANO DELLA PALAZZINA TOTI, DA DESTINARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI PAZIENTI POST-COMATOSI

IMPORTO CONTRATTUALE EURO _____

l'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE - ASP - Codice fiscale 80112430584 - con sede in Roma - Piazzale Antonio Tosti n. 4, rappresentato da Fabio Liberati, nato a Roma il 09/05/1959, in qualità di Direttore nominato con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30/03/2021 e n. 7 del 20/03/2024, di seguito denominato per brevità anche "Appaltante";

da una parte;

E

la Società _____, sede _____, C.F. _____, P.IVA _____, nella persona di _____, nato a Roma il _____, in qualità di Legale rappresentante, di seguito denominato per brevità anche "Appaltatore"

dall'altra;

PREMESSO

- che con Determina Direttoriale n. ____ del _____ è stato disposto di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "recupero di parte del terzo piano della palazzina Toti, da destinare al servizio di assistenza dei pazienti post-comatosi", per l'importo complessivo di quadro economico pari a € _____ di cui € _____ per lavori a base di gara, € _____ per oneri della sicurezza ed € _____ per somme a disposizione dell'Amministrazione, specificando che i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, sono stati quantificati in € _____;
- che con Determina Direttoriale n. ____ del _____, è stato disposto di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di "recupero di parte del terzo piano della palazzina Toti, da destinare al servizio di assistenza dei pazienti post-comatosi", mediante procedura negoziata, a norma dell'art. 50 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica denominato Net4market;
- che con Determina Direttoriale n. ____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione della predetta procedura a _____;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come

parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del contratto è l'appalto dei lavori relativi all'intervento denominato "LAVORI DI RECUPERO DI PARTE DEL TERZO PIANO DELLA PALAZZINA TOTI, DA DESTINARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI PAZIENTI POST-COMATOSI".
2. L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta ad € ____ (diconsi euro _____), così determinato a seguito del ribasso dello ____% sull'importo a base della procedura, pari a € ____ diminuito dei costi della manodopera, non soggetti a ribasso, quantificati in € ____, che corrisponde ad un importo di € ____ per lavori, cui vanno aggiunti € ____ per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, così come risulta da offerta economica, allegata al presente contratto sotto la **lett. A)**.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il presente contratto viene stipulato a MISURA, con applicazione dei prezzi unitari risultanti dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.
4. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui all'art. 2.28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le **lett. B) e C)**.
2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
 - a) Gli elaborati grafici e descrittivi progettuali;
 - b) Il piano operativo di sicurezza;
 - c) Il cronoprogramma;
 - d) L'elenco dei prezzi;
 - e) Le polizze di garanzia.
 - f) Il Patto di Integrità

ART. 5 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Per gli effetti del presente contratto l'appaltatore dichiara di avere domicilio nel _____.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.
2. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione.
3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l'ASP avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio, o tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
2. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione n. _____ rilasciata da _____ emessa in data _____ per l'importo garantito di euro ____ (euro _____).
2. Si dà atto che la cauzione è ridotta del _____ in quanto l'operatore economico è _____ e/o in quanto l'impresa è in possesso delle Certificazioni _____, comprese tra quelle previste dall'allegato II.13 del Codice dei contratti.
3. La cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.
4. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'ASP abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 9 - DANNI

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. Pertanto l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso l'ASP quanto verso gli operai o chiunque altro, qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi l'ASP ed i suoi tecnici.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

ART. 10 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI.

1. L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tal fine si dà atto che l'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____ con decorrenza _____, a copertura dei danni subiti dall'ASP per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
3. Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO

1. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.
2. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi e secondo le modalità previste dal Codice dei contratti.

Nelle sopraccitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze.
2. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'ASP ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.
2. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, mediante lettera raccomandata, all'appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L'appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.
3. I controlli e le verifiche eseguite dall'ASP nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L'appaltatore ha comunicato all'ASP gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, l'ASP verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere all'ASP i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della citata legge, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione all'ASP e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.

ART. 15 - PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

1. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con le modalità previste all'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dall'ASP al Tesoriere, a favore

dell'Appaltatore esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dall'ASP, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare il seguente codice:

CIG _____.

Parimenti il suddetto codice dovrà essere riportato in tutte le fatture emesse dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 16 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. Con Determina Direttoriale n. 617 del 27/10/2023 l'ASP ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L.n.190/2012, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici" che costituisce formale obbligazione per l'appaltatore e per i dipendenti dell'ASP stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.
2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto.
3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'ASP di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

ART. 18 – ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

ART. 19 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori del progetto principale nel termine di **122 (centoventidue)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei Lavori.
3. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere concesse, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.

4. Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di apposito verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. daterà dalla redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 21 - PENALI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.15 del Capitolato speciale d'appalto, per ciascun giorno di ritardo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penalepecuniaria, valutata nella misura dell'uno (1) per mille sull'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella medesima misura percentuale prevista al comma 1, trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

ART. 22 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Si intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati all'art. 2.22 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 23 - PIANI DI SICUREZZA

1. Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'ASP ha redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.
2. Si dà atto, inoltre, che l'appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 24 – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'appaltatore ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di procedura, che:
 - intende avvalersi della possibilità di subappaltare parte delle lavorazioni indicate nel DGUE.
3. L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione dell'ASP.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023.
2. L'ASP ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.
4. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento

di una nuova gara.

ART. 26 - REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione come previsto dall'art.116, comma 7 del D.Lgs. 36/2023.
2. Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari ovvero opportuni.
3. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.
4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'art. 116, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, allegato II.14.

ART. 27 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

1. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.
2. A norma dell'art. 213 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio legale presso la sede dell'ASP.

ART. 29 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 225, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'ASP per eventuali pubblicazioni di gara.

ART. 30 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'ASP.
2. Sono altresì a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.
3. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio

d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

4. Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 8 del D.M.145/2000.

ART. 31 - NORMA DI RINVIO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello Schema di Contratto, nonché del contratto stesso.
2. Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 nonché nel Codice Civile.

ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
2. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
3. Il titolare del trattamento è l'ASP Istituto Romano di San Michele, con sede in Piazzale Antonio Tosti 4, Roma.

Per l'ASP Istituto Romano di San Michele
IL DIRETTORE

Per l'Impresa
IL LEGALE RAPPRESENTANTE